

18 aprile 2016 9:59

Aduc - osservatorio Lecce – Imposta di registri sui decreti ingiuntivi: vittoria! L'Agenzia delle entrate fa marcia indietro

di [Alessandro Gallucci](#)



L'imposta di registro sui decreti ingiuntivi esecutivi, prevista dal d.p.r. n. 131/86, si paga solamente sull'atto giudiziario e non anche sugli atti sui quali questo fonda. Un principio basilare ed elementare che l'Agenzia delle entrate di Lecce ha avuto bisogno di farsi spiegare dalla Commissione tributaria per comprenderlo ed applicarlo con un proprio provvedimento dell'8 aprile scorso.

I condomini che si sono rivolti ai nostri sportelli hanno avuto ragione sulle pretestuose richieste dell'Agenzia delle entrate: prima in giudizio, con un ricorso che abbiamo presentato e vinto lo scorso anno

(http://www.aduc.it/comunicato/tassazione+dei+decreti+ingiuntivi+vittoria+aduc_23683.php) e adesso a seguito di quella sentenza anche in sede di mediazione tributaria, con l'ente che ha accolto le nostre rimostranze facendo propria la motivazione della sentenza che li ha visti soccombere. Era necessario arrivare fino a questo punto?

Chiaramente no, ma chi vede il cittadino come un suddito tende a trattarlo copiando le gesta dello sceriffo di Nottingham. Meglio tardi che mai, comunque: l'Agenzia delle entrate a quasi due anni dalle nostre rimostranze (http://www.aduc.it/comunicato/agenzia+entrate+operazione+bis_22257.php) ne ha riconosciuto la piena fondatezza e si è adeguata. Per i ricorsi per casi identici che l'Agenzia ci ha fatto presentare prima della sentenza citata e rispetto ai quali aveva negato le ragioni dei condomini a questo punto l'ente non può che attendersi una condanna al pagamento delle spese di lite.

Ai malcapitati cittadini che avessero dovuto pagare il doppio rispetto a quanto dovuto diciamo di presentare istanza di rimborso del tributo.